

(N. 709)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1954 (V. Stampato N. 1039)

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MARTINO)

e dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(VANONI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonchè nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse e istituzione di borse di studio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento).

Sono autorizzati il limite d'impegno di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1954-55, comprensivi degli 800 milioni autorizzati con l'articolo 6, lettera *d*), della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo, e il limite d'impegno annuo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1963-1964 per la corresponsione, da parte del Ministero dei lavori pubblici agli Enti obbligati, di contributi trentacinquennali nelle seguenti misure sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il riattamento e l'arredamento principale di edifici scolastici:

a) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del sei per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche situati in territori diversi da quelli di cui alla precedente lettera *a*), quando il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno e con quello del tesoro, abbia riconosciuto che la loro condizione possa considerarsi simile a quella del Mezzogiorno e delle Isole;

c) del cinque per cento per le scuole materne e dell'obbligo (elementare e dell'avviamento) nel restante territorio della Repubblica;

d) del quattro per cento per le altre scuole.

I benefici, previsti nel precedente comma, possono essere concessi anche ai comuni che, pur non essendovi obbligati, intendono costruire edifici ad uso di scuole legalmente rico-

nosciute, quando nei comuni stessi non esista scuola del medesimo ordine e tipo.

I comuni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

(Stanziamento in bilancio).

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1954-55 al 1958-59.

Le somme predette saranno ripartite regionalmente in proporzione alle aule scolastiche mancanti.

Art. 3.

(Garanzia prestata dallo Stato).

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, i mutui richiesti sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato ai sensi del comma precedente il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dei comuni alle scadenze stabilite, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte dell'istituto mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dei comuni.

Art. 4.

(Presentazione delle domande di contributo - Programma delle opere da eseguire).

Le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per tramite del provveditore agli studi, entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande devono essere accompagnate da una relazione atta a dimostrare la necessità dell'opera e il numero delle aule e degli eventuali alloggi occorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro dei lavori pubblici, stabilisce, in base alle domande presentate ai sensi del presente articolo, il programma delle opere da eseguire, dando la precedenza a quelle relative alle scuole di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.

Le domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificata con legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono valide per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli Enti, per i quali il Ministero dei lavori pubblici in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ha emesso l'impegno di contributo ma non ancora il decreto ministeriale, sono parimenti ammessi, su loro richiesta, a godere dei maggiori benefici, intendendosi integrati con le disponibilità della presente legge i fondi ad essi assegnati.

Art. 5.

(Espletamento delle pratiche e progettazione).

Le Prefetture e gli Uffici del Genio civile sono autorizzati ad espletare, secondo la rispettiva competenza, le pratiche necessarie per la concessione del contributo e del mutuo e la progettazione delle opere occorrenti per la costruzione dell'edificio scolastico ove ne vengano richiesti da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la percentuale per spese tecniche prevista per l'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

(Approvazione dei progetti).

L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi assegnati in applicazione

della presente legge hanno luogo, in conformità dei programmi di cui all'articolo precedente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Art. 7.

(Integrazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Provveditorati alle opere pubbliche).

Il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è compreso fra i membri che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Provveditore agli studi competente per territorio è chiamato a partecipare alle riunioni dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, quando siano trattati argomenti attinenti all'edilizia scolastica.

Art. 8.

(Giudizio sull'idoneità delle aree - Modalità per la compilazione dei progetti).

Il giudizio sull'idoneità delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, è dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del Provveditore agli studi.

Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, stabilirà le modalità per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei comuni, frazioni di comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.

Art. 9.

(Spese ammesse al contributo).

Nelle spese per le quali è ammesso il contributo sono incluse quelle relative all'arredamento principale — compresi i sussidi audiovisivi — degli edifici da costruire, completare e riattare, quelle per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge, e quelle occorrenti per la progettazione e la direzione dei lavori.

Art. 10.

(Effetti dell'approvazione dei progetti - Espropriazioni).

L'approvazione dei progetti per la costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Art. 11.

(Benefici di legge precedenti).

Restano fermi i benefici contenuti in leggi precedenti, purchè non contrastino con quanto dispone la presente legge.

Art. 12.

(Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito).

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

TITOLO II.

REVISIONE DELLA MISURA DELLE TASSE SCOLASTICHE E PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ALUNNI

Art. 13.

(Misura delle tasse - Modalità e termini per il pagamento).

Le tasse dovute per le scuole e gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica sono stabilite, per l'anno scolastico 1954-55, come dall'annessa tabella A.

Le tabelle B e C stabiliscono le misure delle tasse medesime per gli anni scolastici 1955-56 e 1956-57 rispettivamente.

A decorrere dall'anno scolastico 1957-58 le tasse per le scuole e gli istituti di cui al primo comma sono dovute nella misura stabilita dall'annessa tabella D.

Le tasse di frequenza possono essere pagate in più rate.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli della pubblica istruzione e del tesoro, saranno stabiliti i modi e i termini di pagamento delle tasse di cui alla presente legge.

Art. 14.

(Esoneri per merito).

Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

a) dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneità o licenza nella sessione di primo esame od in unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto, e, se alunni, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;

b) dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturità ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, le votazioni di cui alla lettera a).

A coloro che, nei casi previsti dal precedente comma, abbiano ottenuto una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta è accordato l'esonero dalla metà delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse di esame è inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto.

Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media richiesta dai precedenti commi.

Non è consentito l'esonero e il semi-esonero, a norma del presente articolo, dalle tasse stabilite per l'esame di ammissione alla scuola media e per gli esami di idoneità.

Art. 15.

(Esoneri a favore di determinate categorie).

Sono esonerati dalle tasse scolastiche, di cui alle annesse tabelle, e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie :

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 16.

(Esoneri a favore di alunni di famiglia numerosa).

È concesso l'esonero dalle tasse di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, ai giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica, che abbiano a carico non meno di sette figli. È concesso il semi-esonero quando i figli a carico siano non meno di cinque. È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.

I figli caduti in guerra o per la lotta di liberazione si considerano viventi e a carico.

Il beneficio di cui al presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 17.

(Esoneri a favore di stranieri o di figli di italiani all'estero).

Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti statali di istruzione media ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia, sono dispensati dal pagamento delle tasse stabilite dalla presente legge.

Il beneficio è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Art. 18.

(Perdita dell'esonero).

I benefici previsti dai precedenti articoli si perdono dagli alunni che incorrano nelle punizioni disciplinari di cui alla lettera d) e seguenti dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 19.

(Borse di studio e assistenza scolastica).

A decorrere dall'anno scolastico 1954-55 sono istituite borse di studio annuali, per l'importo complessivo di lire 500 milioni, da conferirsi per concorso, ad alunni d'istituti di istruzione secondaria, capaci e meritevoli e appartenenti a famiglie particolarmente bisognose, con speciale riguardo al numero dei figli a carico.

I concorsi sono provinciali e sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione e composte di funzionari, insegnanti e genitori di alunni non concorrenti.

Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso.

La ripartizione, l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Con la stessa procedura, le somme eventualmente non assegnate per borse di studio sono erogate per fini di assistenza e per altre provvidenze a favore degli alunni bisognosi e meritevoli degli istituti di cui al primo comma.

TITOLO III.

ISTITUZIONE DI NUOVE SCUOLE ELEMENTARI E VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 20.

(Istituzione di nuove scuole elementari).

Lo stanziamento di cui al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 è aumentato della somma di lire 1.500.000.000 per consentire l'istituzione di nuove scuole elementari nell'anno scolastico 1954-55.

Art. 21.

(Devoluzione dell'aumento allo Stato).

L'importo dell'aumento delle tasse scolastiche di cui alla presente legge ed alle tabelle annesse va integralmente devoluto allo Stato.

Art. 22.

(Variazioni del bilancio).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TABELLA A

Scuola media unica:

Esami di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.000
Esame di ammissione al liceo	»	2.000
Esame di idoneità per il liceo	»	2.000
Esame di maturità	»	4.000

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di maturità	»	4.000
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	»	1.000

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	3.000
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	2.000
Diploma di abilitazione	»	1.000

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	400

Segue TABELLA A.

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.000
Frequenza per ogni classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.000
Immatricolazione	»	1.000
Frequenza per ciascuna classe	»	2.500
Esame di idoneità	»	1.000
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	2.000

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	200
Immatricolazione	»	200
Frequenza per ciascuna classe	»	900
Esame di idoneità	»	250
Esame di licenza	»	400
Diploma	»	250

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.400
Esame di idoneità	»	300
Esame di abilitazione	»	800
Diploma di abilitazione	»	350

Scuola avviamento professionale:

Diploma	L.	250
-------------------	----	-----

TABELLA B.

Scuola media unica:

Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	5.400
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.200
Esame di ammissione al liceo	»	2.300
Esame di idoneità per il liceo	»	2.300
Esame di maturità	»	4.700

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	5.400
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di maturità	»	4.700
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di agraria dei diplomati degli istituti tecnici agrari	»	1.200

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	2.300
Diploma di abilitazione	»	1.200

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.600
Esame di idoneità	»	350
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	450

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA B.

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agraria	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.200
Frequenza per ogni classe	»	3.200
Esame di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.200
Immatricolazione	»	1.200
Frequenza per ciascuna classe	»	3.200
Esami di idoneità	»	1.200
Esame di abilitazione	»	1.200
Diploma di abilitazione	»	2.400

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	250
Immatricolazione	»	250
Frequenza per ciascuna classe	»	1.200
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	450
Diploma	»	300

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	450
Frequenza per ciascuna classe	»	1.700
Esame di idoneità	»	350
Esame di abilitazione	»	850
Diploma di abilitazione	»	450

Scuola di avviamento professionale:

Diploma	L.	250
-------------------	----	-----

TABELLA C

Scuola media unica:

Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	6.200
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.350
Esame di ammissione al liceo	»	2.600
Esame di idoneità per il liceo	»	2.600
Esame di maturità	»	5.400

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	6.200
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di maturità	»	5.400
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di agricola dei diplomati degli Istituti tecnici agrari	»	1.350

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	4.400
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	2.600
Diploma di abilitazione	»	1.350

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	400
Immatricolazione	»	400
Frequenza per ciascuna classe	»	1.900
Esame di idoneità	»	400
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	500

Segue TABELLA C.

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.350
Immatricolazione	»	1.350
Frequenza per ciascuna classe	»	3.800
Esame di idoneità	»	1.350
Esame di abilitazione	»	1.350
Diploma di abilitazione	»	2.700

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	300
Immatricolazione	»	300
Frequenza per ciascuna classe	»	1.450
Esame di idoneità	»	350
Esame di licenza	»	500
Diploma	»	350

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	400
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.000
Esame di idoneità	»	400
Esame di abilitazione	»	900
Diploma di abilitazione	»	450

Scuola di avviamento professionale:

Diploma	L.	250
-------------------	----	-----

TABELLA D

Scuola media unica:

Esame di ammissione	L.	150
Immatricolazione	»	150
Frequenza per ciascuna classe	»	250
Esame di idoneità	»	300
Esame di licenza	»	350

Ginnasio superiore e liceo classico:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	7.000
Esame di idoneità per il ginnasio	»	1.500
Esame di ammissione al liceo	»	3.000
Esame di idoneità per il liceo	»	3.000
Esame di maturità	»	6.000

Liceo scientifico:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	7.000
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di maturità	»	6.000
Esame di cultura generale per l'ammissione alla facoltà di agricoltura dei diplomati degli Istituti tecnici agrari	»	1.500

Istituto magistrale:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	5.000
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	3.000
Diploma di abilitazione	»	1.500

Scuola tecnica agraria:

Immatricolazione	L.	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

Scuola tecnica industriale:

Immatricolazione	L.	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

Scuola tecnica commerciale:

Esame di ammissione	L.	500
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di idoneità	»	500
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	600

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA D.

Istituto tecnico agrario:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale agrario	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico industriale:

Esame di ammissione per i licenziati dalla scuola di avviamento professionale industriale	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico commerciale:

Immatricolazione	L.	1.500
Frequenza per ogni classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Istituto tecnico nautico:

Esame di ammissione alle sezioni per costruttori e per macchinisti e per licenziati dalla scuola di avviamento professionale marinaro	L.	1.500
Immatricolazione	»	1.500
Frequenza per ciascuna classe	»	4.500
Esame di idoneità	»	1.500
Esame di abilitazione	»	1.500
Diploma di abilitazione	»	3.000

Scuola professionale femminile:

Esame di ammissione	L.	350
Immatricolazione	»	350
Frequenza per ciascuna classe	»	1.700
Esame di idoneità	»	400
Esame di licenza	»	600
Diploma	»	400

Scuola di magistero professionale per la donna:

Esame di ammissione	L.	500
Immatricolazione	»	500
Frequenza per ciascuna classe	»	2.200
Esame di idoneità	»	500
Esame di abilitazione	»	1.000
Diploma di abilitazione	»	600

Scuola di avviamento professionale:

Diploma	L.	250
-------------------	----	-----